

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 43-4099

Dipendente Dott. Sergio Gallo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Comunita' Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con lettere prott. n. 1809 del 20.03.2012 e n. 3823 del 12.06.2012, il Presidente della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone ha chiesto l'autorizzazione per il Dott. Sergio Gallo, funzionario regionale assegnato al Settore Fitosanitario regionale della Direzione Agricoltura, per svolgere una consulenza tecnica di circa 60 ore nell'ambito del progetto rilancio della melicoltura e recupero delle vecchie varietà sul territorio della Comunità Montana, per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2012.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2012 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 9572/DB1100.3.000 del 20.04.2012 il Direttore della Direzione Agricoltura dal quale il Dott. Sergio Gallo dipende, ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1989 e del relativo regolamento di attuazione, nulla osta all'incarico di consulenza;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dalla Comunità Montana direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Dott. Sergio Gallo, funzionario regionale assegnato al Settore Fitosanitario regionale della Direzione Agricoltura, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere la consulenza tecnica per un totale di 60 ore per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2012, a favore della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dalla Comunità Montana, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)